

## **STATUTO di UNICA**

### **Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede**

L'Associazione, denominata Unione Nazionale Italiana Comparto Aeronautico dell'Aviazione Generale da diporto e sportiva abbreviata "UNICA", è retta dalle norme del presente Statuto.

L'Associazione ha sede in Roma p.zza Della Marina n° 1 e può costituire Uffici periferici propri con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio direttivo.

### **Art. 2 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione, nel contesto di una società libera in sviluppo, ha lo scopo di favorire il progresso del settore aeronautico nazionale provvedendo a promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra i soci, senza alcuna ingerenza nell'attività imprenditoriale degli Associati.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini:

- a) promuovere le soluzioni di carattere legislativo, sindacale, tecnico, finanziario, fiscale, doganale e commerciale più idonee allo sviluppo della politica generale del settore, cooperando al riguardo con Organi di Governo, Regioni, Enti, Sindacati, Associazioni, Aziende pubbliche e private;
- b) prestare la propria assistenza ai soci nell'interpretazione

delle norme di legge, o aventi efficacia di legge, che possano riguardare gli interessi del settore;

c) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi dei soci anche nelle fasi di formazione e proposta di normative aventi rilevanza per il settore;

d) provvedere, anche con la collaborazione degli associati, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici interessanti il più efficace conseguimento dei fini statutari; tutti i dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti;

e) organizzare ricerche, studi e dibattiti su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali, turistici, nonché su istituti di interesse generale;

f) promuovere e curare la pubblicazione di bollettini, riviste e monografie riguardanti il settore;

g) designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui sia consentita la partecipazione dell'Associazione;

h) favorire e promuovere ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi dei soci, anche partecipando a quelle assunte da altri enti;

i) promuovere studi e iniziative per la diffusione e l'incremento del turismo degli sports aeronautici, con particolare riguardo al campo

delle infrastrutture, quali aeroporti, aviosuperfici e campi di volo, con gli annessi hangars, rimessaggi e le strutture per l'assistenza e dei servizi; anche con interventi diretti dell'Associazione nell'esecuzione delle opere;

l) sviluppare attività imprenditoriali di qualunque tipo purché asservite al settore dell'aviazione generale da diporto e sportiva;

m) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea e compiere, infine, tutti quegli atti o svolgere quelle attività rivolte al raggiungimento del fine sociale di tutela e difesa degli interessi del settore;

n) incrementare la diffusione, lo sviluppo dell'aeronautica mediante tra l'altro l'organizzazione, la partecipazione e l'eventuale gestione di mostre, fiere, esposizioni, campagne pubblicitarie, promozionali e simili;

o) promuovere iniziative anche di carattere imprenditoriale atte a sviluppare la formazione di professionalità qualificate per il settore dell'aeronautica da diporto e sportiva.

p) attivare sinergie tra industrie ed enti di ricerca ed universitari nonché Istituti Tecnici in ambito aeronautico per lo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo e per l'introduzione dei giovani al mondo del lavoro attraverso adeguati percorsi formativi.

q) interfacciare rapporti con analoghe associazioni estere al fine di

condividere ogni avanzamento tecnico-economico-giuridico nel settore aeronautico.

r) proporre presso i competenti organismi istituzionali soluzioni organizzative innovative che prevedano l'impiego di velivoli per attività di interesse collettivo.

s) costituire un Centro Studi

### **Art. 3 - Ambito associativo**

L'Associazione è composta da:

**SOCI FONDATORI** sono soci fondatori le aziende TECNAM srl, ALPI Aviation srl, I.C.P. srl, Ing. Nando GROPPPO srl, FLY SYNTHESIS srl, MAG srl, Inveric Aviazione srl .

**SOCI ONORARI** sono soci onorari le persone o le associazioni particolarmente distintesi per il loro contributo nel comparto aeronautico dell'aviazione generale da diporto e sportiva. I soci Onorari sono proposti dal Presidente, dal Vice presidente o dal Presidente Onorario e nominati tali all'unanimità dal Consiglio direttivo.

**SOCI EFFETTIVI** sono soci effettivi le Aziende e le Imprese che operano stabilmente nei settori dell'aeronautica e affini.

**SOCI AGGREGATI** sono soci aggregati gli Enti, le Istituzioni, le Organizzazioni e le Associazioni che svolgono attività significative per l'aeronautica quali fornitori di servizi (scuole di volo, gestione aviosuperfici e campi di volo, manutenzione ecc.).

### **Art. 4 - Ammissione**

La domanda di ammissione a socio è sottoscritta dalle singole persone fisiche o dal Presidente nel caso dei soci onorari, dal legale rappresentante delle imprese che richiedono di associarsi quale soci fondatori, soci effettivi o dal legale rappresentante o Presidente degli Enti, delle Istituzioni, delle Organizzazioni e delle Associazioni che richiedono di associarsi quali soci aggregati. La domanda deve contenere l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto, a provvedere al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale, nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero deliberate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione deve, inoltre, indicare, la natura dell'attività esercitata e fornire tutte le informazioni e documentazioni stabilite dalla Giunta Esecutiva, che decide insindacabilmente sull'ammissione.

L'ammissione impegna i soci a tutti gli effetti statutari. La qualifica di socio vale per un quinquennio e s'intende tacitamente rinnovata di quinquennio in quinquennio qualora l'associato non comunichi le proprie dimissioni.

Il primo quinquennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda fino alla conclusione del medesimo anno solare.

Le dimissioni non sono valide se non sono comunicate a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'iscrizione

e decorrono dal giorno successivo alla scadenza del periodo associativo.

L'Associazione ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria nei confronti degli Associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi; gli associati accettano quale esclusivamente competente il foro di Roma.

Sull'ammissione decide a maggioranza ed insindacabilmente la Giunta Esecutiva. La qualità di socio è subordinata al pagamento della tassa di ingresso così come deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 - Rappresentanza**

All'interno dell'associazione i soci fondatori ed effettivi sono rappresentati dal Legale Rappresentante dell'Azienda o da altro soggetto munito di procura speciale.

I soci aggregati sono rappresentati dal legale rappresentante o dal Presidente dell'Ente, dell'Istituzione, dell'Organizzazione o dell'Associazione o da altro soggetto munito di procura speciale.

I soci onorari ove non siano persone fisiche dal presidente dell'associazione.

#### **Art. 6 - Diritti degli associati**

I soci Fondatori, Effettivi ed Aggregati in regola con il versamento dei contributi sociali hanno diritto di partecipare, anche a mezzo dei loro delegati di cui all'art. 5, all'attività associativa, di partecipare alle Assemblee, di accedere direttamente alle cariche

sociali e di avvalersi di tutte le prestazioni dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Doveri degli associati**

I soci Fondatori, Effettivi ed Aggregati hanno i seguenti doveri:

- a) osservare le norme statutarie e le relative delibere sociali; le delibere regolarmente prese in base alle norme statutarie sono vincolanti per tutti gli associati;
- b) attenersi ai normali criteri di correttezza e probità professionale e commerciale nello svolgimento della propria attività;
- c) corrispondere entro i termini previsti i contributi associativi e gli altri eventuali contributi deliberati a norma dello Statuto;
- d) appoggiare le iniziative intraprese dall'Associazione con spirito di mutua collaborazione;
- e) fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati - se del caso con richiesta di riservatezza - che siano previsti ai fini delle azioni e degli scopi associativi, specie per quanto attiene alle statistiche, alla determinazione dei contributi associativi e dei voti spettanti in Assemblea;
- f) astenersi da qualunque azione o iniziativa che possa comunque risultare dannosa agli interessi dell'Associazione sia all'interno che all'esterno.

#### **Art. 8 - Cessazione e perdita della qualità di associato**

La qualità di socio si perde su delibera degli Organi associativi:

- a) per dimissioni, che peraltro non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui all'art. 4;
- b) per la perdita di alcuni requisiti richiesti per l'ammissione o per incompatibilità sopravvenuta a seguito di cambio di attività;
- c) per cessazione dell'attività esercitata dall'associato;
- d) per inadempimento agli obblighi contributivi;
- e) per espulsione motivata da inadempimento o da comportamenti non conformi al presente Statuto;
- f) nel caso di assoggettamento a procedure concorsuali, con esclusione di casi di amministrazione controllata e concordato preventivo.

#### **Art. 9 - Sanzioni**

Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) decadenza dalle cariche statutarie;
- b) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione;
- c) decadenza dall'Associazione conformemente a quanto previsto dall'art.8 lett. d);
- d) espulsione dall'Associazione conformemente' a quanto previsto dall'art. 8 lett. e).

Le sanzioni di cui alle lettere a) b) c) verranno applicate, separatamente, dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Per l'espulsione decide all'unanimità il Consiglio Direttivo non com-

putandosi nel voto il socio da espellere.

#### **Art. 10 - Organi dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) la Giunta Esecutiva
- f) il segretario Generale
- g) il Presidente Onorario

#### **Art. 11 - Assemblea**

L'Assemblea è composta dai soci fondatori, soci effettivi, soci aggregati.

I soci fondatori ed effettivi dispongono di un numero di voti proporzionale alla loro qualità di soci ed al volume d'affari dell'impresa rappresentata.

I soci fondatori oltre ai voti attribuiti in base al fatturato dispongono di un ulteriore numero di voti pari a 10 ciascuno. Saranno presi a riferimento per il calcolo la media del volume d'affari nei settori aviazione generale, leggera e sportiva dei due ultimi esercizi. I voti saranno attribuiti sulla base di un voto ogni 500.000= o frazione di 500.000= Euro .

I Soci aggregati dispongono di un voto ciascuno.

I soci onorari non hanno diritto di voto

#### **Art. 12 - Adunanze dell'Assemblea**

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno.

L'Assemblea potrà, inoltre, essere convocata ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta tanti soci da raggiungere il quarto degli associati.

#### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante raccomandata, e-mail o altri mezzi legalmente idonei alle notificazioni, spedita agli associati almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e delle materie da trattare.

#### **Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti - di persona o per delega - tanti rappresentanti che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati.

Per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea sono ammesse due deleghe per ogni associato.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli associati.

Per le nomine relative alle cariche sociali, trascorsa un'ora da

quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti - di persona o per delega tanti rappresentanti che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati.

Qualora l'Assemblea non si fosse costituita in conformità a quanto disposto, sarà indetta una nuova convocazione con lo stesso ed identico ordine del giorno.

In tal caso il preavviso di cui all'art. 13 è ridotto a dieci giorni e l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti agli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti disponibili ai sensi dell'art. 11 senza tenere conto degli astenuti.

Le deliberazioni relative alle cariche sociali sono prese a maggioranza di voti dei presenti disponibili ai sensi dell'art. 11 senza tenere conto degli astenuti e con la maggioranza dei voti disponibili attribuendo a ciascuna azienda presente in forma diretta o per delega un solo voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto e allo scioglimento dell'associazione si applicano le norme dei successivi commi.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso degli

associati e con la maggioranza dei voti disponibili attribuendo a ciascuna azienda presente in forma diretta o per delega un solo voto. Agli associati, che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dalla riunione assembleare. Per gli assenti i termini decorrono dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso avrà effetto con decorrenza dalla fine del terzo mese successivo .

#### **Art. 15 - Presidente, Segretario e verbale dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, o dall'associato al momento designato dall'assemblea.

All'inizio della riunione si dovrà procedere alla nomina di un Segretario e ove necessario, di due scrutatori scelti tra gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea possono essere conferite al Segretario Generale dell'Associazione o a un componente dell'Assemblea a ciò delegato dai convenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e se intervenuti, dagli scrutatori.

#### **Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea**

Sono di competenza dell'Assemblea:

l'elezione, secondo le norme che rispettivamente li riguardano di:

Presidente dell'Associazione;

Il Segretario Generale;

I membri del Consiglio Direttivo;

L'approvazione del programma quinquennale del Presidente, con la conseguente determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa, e la sua verifica nell'anno successivo;

L'approvazione, su proposta del Consiglio direttivo, dei bilanci consuntivo e preventivo annuali e dell'ammontare dei contributi associativi;

Lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche dello statuto.

#### **Art. 17 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il presidente, nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo senza l'osservanza della procedura prevista ai successivi articoli.

#### **Art. 18 - Candidature del Consiglio Direttivo**

I singoli soci o i delegati delle imprese soci effettivi e/o dei soci aggregati che aspirano alla carica di Consigliere devono presentare la propria candidatura in tempo utile secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

L'elenco dei candidati verrà inviato alle aziende associate unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea per la nomina dei

Consiglieri.

Potranno essere eletti esclusivamente i delegati che avranno presentato la propria candidatura entro il termine previsto dal Regolamento.

#### **Art. 19 - Durata del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

Ove nel corso del quinquennio, di cui al primo comma, venga a mancare un membro il Consiglio medesimo per cooptazione provvederà alla sua sostituzione; il Consigliere cooptato durerà fino alla scadenza dell'intero consiglio.

In ogni caso, i membri subentrati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo decade automaticamente qualora si verificino le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei suoi componenti.

Il nuovo Consiglio direttivo resterà in carica fino alla scadenza prevista di quello sostituito.

#### **Art. 20 - Riunioni del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce quando lo disponga il Presidente, la Giunta Esecutiva, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, o mezzi legalmente idonei, spediti almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere con-

vocato con telegramma, e-mail, telex, telefax spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La riunione potrà svolgersi mediante teleconferenza,

#### **Art. 21 - Deliberazioni del Consiglio direttivo**

Le adunanze del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente e, in ogni caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano in carica e in caso di parità dal Vice Presidente

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tenere conto degli astenuti.

Ogni membro ha diritto a un voto, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, a meno che il Consiglio decida, all'unanimità, di procedere diversamente.

Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio stesso anche fuori dal proprio seno.

I lavori del Consiglio direttivo potranno essere disciplinati da apposito Regolamento.

#### **Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo:

- a) nell'ambito del programma del Presidente approvato dall'Assemblea, specifica le direttive di massima dell'azione associativa e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma stesso;
- b) formula le direttive per l'ordinato svolgimento dei rapporti associativi, nonché per le prestazioni dell'Associazione, anche istituendo, in Italia o all'estero, delegazioni o uffici staccati dei quali stabilisce l'organizzazione e i compiti;
- c) nomina il Vice Presidente previsto dall'art. 24;
- d) convoca l'Assemblea e sottopone qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione che, pur compreso nelle attribuzioni del Consiglio direttivo, meriti, per la sua particolare importanza, l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) delibera i regolamenti dell'Associazione;
- f) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
- g) propone i contributi associativi e gli altri eventuali contributi, i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre all'Assemblea;
- h) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- i) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente statuto e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimen-

to degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita dell'Associazione;

l) delibera sulle sanzioni previste dall'art. 9;

m) nomina e revoca il Segretario Generale e ne stabilisce la retribuzione;

n) ratifica le deleghe conferite dal Presidente;

o) stabilisce la ripartizione e il numero dei componenti del Consiglio direttivo;

### **Art. 23 - Il Presidente**

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un successivo quinquennio.

Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati con procura alle liti;

b) propone la nomina del Vice Presidente e le deleghe da conferirgli;

c) convoca Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale e ne presiede le riunioni;

d) convoca su mandato del Consiglio Direttivo;

e) provvede insieme alla Giunta Esecutiva - all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, all'amministrazione ordinaria di

questa, alla vigilanza sull'andamento dei Settori e dei gruppi, degli uffici e dei servizi;

f) in caso di urgenza può esercitare singolarmente i poteri che condivide collegialmente con la Giunta Esecutiva, salvo ratifica della Giunta Esecutiva nella prima riunione successiva;

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di carica e in caso di parità dal Vice Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sessanta giorni. Il Presidente così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza prevista del Presidente sostituito

#### **Art. 24 - Vice Presidente**

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina fra i suoi membri, il Vice Presidente, che collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Nel caso che venga a mancare il Vice Presidente, la nomina del suo sostituto sarà effettuata dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

#### **Art. 25 - Segretario Generale**

La struttura operativa dell'Associazione può essere retta dal Segretario Generale che svolge tutte le attività ordinarie deliberate dagli Organi Direttivi dell'Associazione.

Il Segretario Generale, nell'ambito delle sue attività risponde al Presidente; è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce la retribuzione.

Il Segretario Generale:

a) sovrintende alla struttura operativa, composta da personale interno ed esterno agli uffici, e ai servizi associativi e coordina le attività utili al perseguimento delle azioni associative secondo le disposizioni degli Organi Direttivi e sotto la gestione del Presidente;

b) propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro del personale e dei collaboratori esterni, e il relativo trattamento economico e normativo;

c) partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi Sociali previste dallo Statuto e dalle norme regolamentari, assistendo il Presidente nella conduzione e coordinando la preparazione dei documenti e dei relativi verbali;

d) propone al Presidente e agli Organi direttivi iniziative utili al perseguimento dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto;

e) coordina i servizi di assistenza ai soci.

#### **Art.26 - Giunta Esecutiva**

La giunta esecutiva è composta dai soci fondatori e delibera insindacabilmente e a maggioranza sulla ammissione dei nuovi soci. Ove ritenuto provvede a redigere apposito regolamento per disciplinare

la ammissione di nuovi soci.

Nel caso in cui uno dei soci fondatori perda la qualifica di socio la Giunta esecutiva a maggioranza provvede a sostituirlo cooptandolo, con decisione presa a maggioranza, tra i soci effettivi.

**Art. 28 - Presidente Onorario**

Il presidente Onorario è nominato dalla Giunta esecutiva su parere del Presidente. Il Presidente Onorario rappresenta l'associazione nei casi in cui siano impossibilitati il Presidente ed il Vice Presidente.

**Art. 29 - Fondo comune**

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi di ammissione e dai contributi deliberati dall'Assemblea;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze e impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa.

Il fondo comune, con ogni suo incremento ed accessione, è indivisibile fra i soci. In caso di cessazione del rapporto associativo, do-

vuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

Il Consiglio direttivo, in sede di esame del bilancio preventivo, propone le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e, in genere, per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

#### **Art. 30 - Bilancio Preventivo**

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Consiglio direttivo.

Il bilancio preventivo e la relativa relazione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il 31 Gennaio dell'anno successivo .

#### **Art. 31 - Bilancio consuntivo**

Per ciascun anno solare è compilato un bilancio consuntivo formato dal conto patrimoniale e dal conto economico. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla relazione del Consiglio direttivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositati in copia presso l'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea affinché gli associati possano ivi prenderne visione.

#### **Art. 32 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti gli associati e con la maggioranza dei voti disponibili attribuendo a ciascuna azienda presente in forma diretta o per delega un solo voto.

L'assemblea delibererà, con la medesima maggioranza, anche in ordine alla destinazione dell'eventuali attività patrimoniali residue e/o alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **Art. 33 - Regolamenti**

La Giunta Esecutiva per meglio regolamentare le disposizioni statutarie può predisporre, ove lo ritenga utile, opportuni regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.